



N° protocollo	News04/03
Argomento	Società per Azioni
Titolo	La riforma delle S.p.a.
Data	3 marzo 2003

LA RIFORMA DELLE S.P.A.

La riforma del sistema normativo si pone l'obiettivo di rendere maggiormente competitive le società per azioni sui mercati interni ma anche su quelli internazionali, attraverso lo "svecchiamento" e la semplificazione della sua disciplina, il cui impianto originario risale al 1942, e l'introduzione di strumenti operativi innovativi tesi a rendere più "appetibile" l'investimento di capitali nella nuova spa.

La riforma delle società per azioni è una riforma che punta sulla massima libertà nello svolgimento della vita societaria, nella possibilità di emettere titoli diversi da quelli finanziari, nella possibilità di destinare una parte del patrimonio allo svolgimento di determinate attività, nella snellezza delle operazioni di carattere straordinario, nell'organizzazione dei controlli.

Principali contenuti della nuova normativa

Con la riforma, per le società per azioni aumenta il capitale sociale minimo che passa a 120.000 euro, sarà possibile non indicare la durata della società e viene concessa la possibilità di costituire la spa anche con atto unilaterale. Al momento della costituzione è necessario versare il 25% del capitale sociale e non più i tre decimi. Compare, poi, per la prima volta nel codice civile una disciplina organica sui patti parasociali e, per aumentare la raccolta di capitali, aumenta la tipologia di azioni che la società può emettere al fine di offrire un ventaglio più ampio di scelta agli investitori. Cambia, infine, il sistema di amministrazione che acquista maggiori poteri a scapito dell'assemblea.

Entrata in vigore della riforma

Le nuove norme saranno efficaci solo dal 1/1/2004, intanto le società per azioni dovranno fare i conti con la transazione al nuovo regime che, iniziata con la pubblicazione della riforma sulla Gazzetta Ufficiale, si concluderà il 30 settembre 2004. Entro tale data tutti gli statuti delle spa esistenti e di nuova costituzione dovranno essere adeguati alle nuove regole e diventeranno essi stessi il nuovo codice della società.

COSTITUIRE UNA SPA OGGI



La Spa unipersonale

Con la riforma del diritto societario, debutta nel nostro ordinamento anche la società per azioni costituita da un unico socio come modello legale alternativo alla spa che si fonda su un contratto concluso tra più persone; la figura della spa con un unico azionista peraltro era già prevista anche nella precedente disciplina del codice civile, come situazione normalmente transitoria che si poteva presentare durante il corso dell'attività sociale e che comportava conseguenze "spiacevoli".

La fattispecie tipica era quella che vedeva un socio acquistare tutte le azioni dagli altri soci che "uscivano" dalla spa oppure quella del socio che, in caso di perdite, ricostituiva da solo il capitale sociale.

Il nuovo art. 2328 sancisce che la spa può essere ora costituita, oltre che per contratto, anche per atto unipersonale; in questo caso, non è sufficiente versare in banca una somma pari ai 25 % (questa è infatti la nuova misura dei tradizionali 3/10), ma occorre depositare l'intero ammontare del capitale sociale.

Tuttavia la principale novità riguarda il regime della responsabilità dell'unico socio. Nella nuova spa con unico socio, infatti, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, purché siano rispettate le prescrizioni in tema di conferimenti o, alternativamente, di pubblicità presso il registro delle imprese.

La perdita del beneficio della limitata responsabilità per l'unico socio si avrà quando ricorrano le seguenti situazioni:

1. la società sia insolvente;
2. il capitale sociale non sia stato versato per intero;
3. fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta per il caso della società unipersonale.

È inoltre stabilito, a particolare tutela dei creditori sociali, che per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione nel registro delle imprese è illimitatamente e solidalmente responsabile verso i terzi, insieme a coloro che hanno agito, anche il socio unico fondatore.

La riforma prescrive, infine, che sia i contratti della società con l'unico socio, sia le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se ne sia fatta trascrizione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o se detti contratti od operazioni risultino da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento; ferma restando dunque la validità di tali contratti, la sanzione per la mancata attività è la non opponibilità degli stessi nei confronti dei creditori della società: cioè è come se per loro non esistessero.

Come cambia l'atto costitutivo

Le novità che la riforma introduce al contenuto del nuovo atto costitutivo della spa sono di notevole portata. Innanzitutto, aumenta l'ammontare minimo del capitale sociale richiesto per costituire una spa, passando da 100 mila a 120 mila euro.

Sotto il profilo dell'identificazione dei soci partecipanti all'atto costitutivo, la nuova norma prevede il caso, prima inespresso, che alla costituzione partecipino soggetti diversi dalle persone fisiche, con relativa conseguente necessità di indicazione dei relativi dati identificativi (denominazione, sede e luogo di costituzione).



Per quanto riguarda la sede sociale, si dovrà indicare nell'atto costitutivo "solo" il Comune ove è posta la sede della società, e non più l'ubicazione della sede sociale con l'individuazione della via e del numero civico; ciò comporta che i mutamenti di indirizzo nell'ambito del medesimo Comune non sono più materia di modifica statutaria.

La riforma delle spa precisa come l'atto costitutivo debba indicare non tanto "l'oggetto sociale" quanto "l'attività" che costituisce l'oggetto sociale.

La nuova spa, a differenza di quanto avveniva prima, può essere costituita anche senza l'indicazione di una durata e dunque per un tempo indeterminato; viene peraltro in tal caso riconosciuta ai soci la facoltà di recedere, ma non prima del termine, comunque non superiore a un anno, indicato dall'atto costitutivo, fermo restando che il preavviso deve essere di almeno sei mesi.

Con riguardo allo statuto, infine, lo stesso deve contenere le norme relative al funzionamento della società e viene previsto che:

- a. anche se forma oggetto di atto separato costituisce parte integrante dell'atto costitutivo;
- b. in caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

I tempi della costituzione

Anche su questo fronte la riforma ha previsto una importante novità, in quanto il notaio che riceve l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Nel regime previgente il termine era di trenta giorni e la modifica va intesa come uno stimolo ad accelerare le procedure costitutive delle società.

La nullità della società

La nuova normativa determina lo sfoltimento, nell'art. 2332, dell'elenco dei vizi che comportano la nullità della società; perciò dopo che la società è venuta ad esistenza, acquisendo la personalità giuridica, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:

1. mancata stipulazione dell'atto costitutivo;
2. illiceità dell'oggetto sociale;
3. mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti dei soci, l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.

Alle tre cause principali di nullità sopra citate, si deve poi aggiungere un nuovo caso, che viene introdotto da un'apposita norma di attuazione della riforma del diritto societario, l'art. 223- *quarter*.

Questa disposizione riguarda la particolare ipotesi della società iscritta nel registro delle imprese prima che sia intervenuta l'autorizzazione prevista per quel particolare tipo di società dagli art. 2329, n.3 e 2436 com. 2 del c.c. (si pensi ad esempio ad una banca iscritta nel registro prima che la Banca d'Italia abbia provveduto alla verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano l'esercizio dell'attività bancaria). Ecco dunque che, qualora l'iscrizione nel registro delle imprese sia comunque avvenuta, pur in assenza della necessaria autorizzazione,



l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione è legittimata a proporre istanza al tribunale per la cancellazione della società stessa dal registro; il tribunale, nel caso di accoglimento dell'istanza di cancellazione, scioglie la società, ponendola in liquidazione secondo la procedura di cui all'art. 2332.

Nonostante la nullità, gli atti compiuti dopo l'iscrizione nel registro delle imprese in nome della società mantengono comunque i loro effetti (per tutelare i terzi), tanto che i soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.

La costituzione per pubblica sottoscrizione

Una forma alternativa di costituzione delle spa è quella della pubblica sottoscrizione. Nella realtà tale forma ha una limitata utilizzazione, ma nonostante ciò si è ritenuto che la stessa fosse ancora validamente da prevedere.

La disciplina è rimasta sostanzialmente invariata; il punto forse qualificante è quello per cui si è prevista una differenza di posizione tra i promotori della costituzione per pubblica sottoscrizione e i fondatori nella costituzione simultanea. Per i promotori non è consentito altro bene diverso da un privilegio nella partecipazione agli utili limitato nel tempo e nell'entità, per i fondatori tale limite risulta eliminato.

I conferimenti

L'art. 2342 stabilisce che "se nell'atto costitutivo non è disposto diversamente, il conferimento deve farsi in denaro" e che "non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi". Tutto ciò non significa che sia negata la possibilità di apportare prestazioni d'opera o di servizi, la riforma (art. 2346), infatti, prevede che la società a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o di servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi. L'art. 2346 sancisce inoltre che l'atto costitutivo possa prevedere un'assegnazione delle azioni diversa da quella proporzionale al valore del conferimento, esso tuttavia non può essere in alcun caso inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

È così che, rispettando il principio della formazione corretta del capitale sociale, si sono lasciati liberi i soci di decidere, anche nella ripartizione tra essi delle azioni, una misura diversa dai meri conferimenti in denaro o natura, valutando, nei loro rapporti interni, elementi utili, seppur economicamente non valutabili.

In tema di conferimenti di beni in natura e di crediti, la riforma ha previsto, in primo luogo, che (art. 2343) la competenza alla designazione dell'esperto è attribuita al tribunale nel cui circondario ha sede la società (e non ove sono siti, per esempio gli immobili da conferire). In secondo luogo, il termine assegnato agli amministratori, e non più ai sindaci, per la revisione della stima decorre non più dalla costituzione della società, ma dall'iscrizione della stessa nel registro delle imprese. È questo un punto importante, perché in tutta la riforma si dispone che l'efficacia degli atti societari e tutti i termini previsti decorrano appunto dall'iscrizione.

Altro punto che merita di essere sottolineato è proprio quello di non coinvolgere più i sindaci nella revisione della stima, il che poteva provocare non pochi problemi quando vi erano differenze nella valutazione da parte dei due organi.

Le azioni



La riforma del diritto societario amplia le possibilità offerte alle società di capitali per l'approvvigionamento alle risorse del mercato finanziario, attraverso l'introduzione di strumenti più flessibili e l'alleggerimento delle procedure di accesso.

Società per azioni senza emissione di azioni. La nuova norma (art. 2346, com. 1) immette innanzitutto nel codice civile la possibilità che le azioni possano non essere emesse; in tal caso, dunque, il capitale sociale è sì diviso in azioni, ma esse non vengono materialmente create e consegnate ai soci, poiché vengono considerate come entità "ideali" in cui il capitale sociale è suddiviso (insomma, un po' come avviene per le quote di srl) tra i soci della spa.

In altri termini, la relazione di appartenenza tra il socio e le sue azioni non sarà determinata tanto dalle norme proprie della circolazione dei titoli azionari quanto dal fatto che in sede di atto costitutivo o in un atto traslativo della proprietà delle azioni a un dato soggetto derivi la titolarità delle azioni stesse.

La dematerializzazione. La riforma consente l'utilizzazione di "diverse tecniche di legittimazione e circolazione" della partecipazione dei soci al capitale della nuova società per azioni: si tratta di una norma che trae origine dall'esigenza (espressa dall'art. 4, com.6, lettera b, della legge delega) di adeguare la disciplina dell'emissione e della circolazione delle azioni alla legislazione speciale e, in particolare, alle previsioni relative alla dematerializzazione degli strumenti finanziari.

Le azioni senza valore nominale. Se è normale che lo statuto indichi il valore nominale delle azioni, la riforma legittima anche la scelta di non predeterminare il valore nominale dei titoli stessi e quindi di emettere le azioni prive di valore nominale: in tal caso, le disposizioni che si riferiscono al valore nominale delle azioni prive di tale indicazione si applicano "con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse".

La differenza tra azioni con e senza valore nominale si riduce in sostanza a un diverso metodo per calcolare l'entità della partecipazione dei singoli soci al capitale sociale e il loro rispettivo peso all'interno della compagine sociale.

Ove le azioni siano dotate del loro valore nominale, per calcolare detta incidenza si deve aver riguardo appunto al valore nominale dell'azione e paragonarlo con il valore nominale complessivo delle azioni emesse. Se invece il valore nominale delle azioni non sia determinato, ci si deve riferire al rapporto che risulta tra il numero delle azioni possedute e il numero totale delle azioni emesse dalla società (esempio: Tizio possiede 100 azioni senza valore nominale della spa Alfa e il capitale sottoscritto di Alfa è suddiviso in 2.000 azioni; Tizio sarà considerato socio al 5%).

Le azioni speciali. Sulla spinta della legge delega che invita il Governo a prevedere "la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari non partecipativi e partecipativi dotati di diversi diritti patrimoniali ed amministrativi", anche al fine di agevolare il ricorso al mercato dei capitali, la riforma societaria interviene con mano decisa nel procedere a una integrale revisione della figura dell'azione con caratteristiche diverse da quella ordinaria. In particolare:

- a. i "diritti diversi" dell'azione speciale possono consistere anche in una partecipazione alle perdite definita in misura diversa rispetto a quella riferita alle azioni ordinarie (art. 2348, com. 2): per esempio, attraverso la postergazione della partecipazione alle perdite delle azioni privilegiate rispetto alle azioni ordinarie, così come prima era ritenuto possibile dalla prevalente dottrina, ma non dalla giurisprudenza di merito;
- b. l'atto costitutivo può prevedere categorie di azioni privilegiate nella distribuzione degli utili o nel rimborso del capitale sociale in sede di scioglimento della società (art. 2350, com. 1);
- c. è riconosciuta un'ampia autonomia statutaria; la società, infatti, nei limiti imposti dalla legge "può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie" (art. 2348, com. 2). È dunque alla creatività degli operatori che la riforma affida il compito di ampliare gli strumenti della società per attingere fonti



di finanziamento, dando ampio spazio all'elaborazione di forme adeguate di partecipazione rispondenti alle diverse situazioni di mercato.

Le azioni a voto limitato. Il nuovo art. 2351 consente allo statuto di derogare al principio per il quale ogni azione attribuisce un diritto di voto, attraverso la creazione di categorie di azioni (che non possono comunque complessivamente superare la metà del capitale sociale):

1. senza alcun diritto di voto;
2. con diritto di voto limitato a particolari argomenti;
3. con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative;
4. con diritto di voto limitato a una misura massima o disponendo scaglionamenti, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto.

Le azioni correlate. La riforma consente che, al di là dei casi in cui si costituiscono "patrimoni destinati ad uno specifico affare", la società può anche emettere azioni correlate fornite appunto di diritti patrimoniali "correlati" ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore (art. 2350, com.2); a tal riguardo è previsto che lo statuto stabilisca:

- a. i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore;
- b. le modalità di rendicontazione;
- c. i diritti attribuiti alle azioni correlate;
- d. le eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Una novità di assoluto rilievo, introdotta nell'ordinamento della riforma del diritto societario, è la possibilità di costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare (artt. 2447-bis e 2447- decies).

La riforma del diritto societario individua due distinte modalità di attuazione del nuovo istituto che consente di riservare parte dei mezzi societari alla realizzazione di un affare specifico; se da un lato, infatti, si tratta di isolare mezzi già in possesso dell'ente, dall'altra si prevede la possibilità che vengano introdotte liquidità fresche da parte di terzi che poi entreranno attivamente nella distribuzione dei risultati raggiunti con il progetto.

Nel primo caso (separazione dal patrimonio di una parte per uno specifico affare), per procedere alla separazione occorre una deliberazione apposita nella quale devono essere indicati l'affare al quale il patrimonio è destinato, i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio, nonché il piano economico – finanziario dal quale risulti la congruità del patrimonio stesso rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi. Occorrerà inoltre indicare gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare stesso. È inoltre consentito emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare.



Quanto poi alle forme di pubblicità della deliberazione, la commissione precisa che la stessa debba essere debitamente depositata e iscritta; ciò perché entro due mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all'iscrizione stessa possono fare opposizione. In ogni caso, il tribunale, anche in presenza di opposizione, può disporre che la deliberazione venga eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.

Per quanto riguarda la responsabilità, per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde entro i limiti del patrimonio destinato, mentre resta illimitata la responsabilità dell'ente per le obbligazioni derivanti dal fatto illecito. Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono recare espressa menzione nel vincolo di destinazione; in mancanza ne risponde la società con il suo patrimonio.

Con riferimento allo specifico affare cui è destinato un patrimonio, gli amministratori o il consiglio di gestione tengono separatamente i libri e le scritture contabili previsti dalle disposizioni civilistiche; nel caso in cui siano stati emessi strumenti finanziari, la società deve tenere anche un libro indicante le loro caratteristiche, l'ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, nonché le generalità dei titolari degli strumenti nominativi e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi.

Nel secondo caso invece (finanziamento di terzi rimborsato attraverso i ricavi dell'affare), deve essere previsto un contratto contenente gli elementi essenziali dell'operazione e in particolare il piano finanziario dell'operazione da parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento, le garanzie che la società offre non solo per il rimborso del finanziamento, ma soprattutto per la corretta e tempestiva realizzazione dell'operazione.

La nuova possibilità concessa alle spa di destinare parte del capitale a specifici affari dovrà essere tuttavia coordinata con nuove disposizioni di natura fiscale mirate a regolare l'autonomia di tali patrimoni e i rapporti con il resto dell'attività. Da un punto di vista operativo la separazione del patrimonio e la sua destinazione autonoma a uno specifico affare suggeriscono l'ipotesi di una corrispondente indipendenza fiscale dell'attività specifica; ciò è evidenziato anche dalle regole imposte in tema di contabilizzazione e bilancio per i patrimoni destinati; si tratterà, evidentemente, di dare vita a una determinazione autonoma del reddito imponibile della branchia di attività e di attribuire le imposte di competenza alla stessa, attuando poi una sorta di mini – consolidato interno alla società, nel quale far confluire tutti i componenti, opportunamente rettificati e coordinati, provenienti dalle singole attività.

Le assemblee degli azionisti

Le due maggiori novità in materia sono:

1. si è ristretta la competenza dell'assemblea ordinaria nelle società che optino per il sistema dualistico. Tra l'assemblea e l'organo amministrativo esiste ora un consiglio di sorveglianza che limita la competenza dell'assemblea alla nomina e revoca dei consiglieri di sorveglianza e a determinare il loro compenso;
2. si è sottolineata l'esclusiva responsabilità dell'organo amministrativo per la gestione dell'impresa sociale.

L'assemblea ordinaria

I compiti e le funzioni riservate all'assemblea sono ora differenziate in base anche al modello di gestione adottato dalla società.

Nel caso in cui non sia previsto il consiglio di sorveglianza le competenze dell'assemblea ordinaria sono le seguenti:



1. approva il bilancio;
2. nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
3. determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
4. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
5. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla consapevolezza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Al contrario le competenze dell'assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza sono le seguenti:

1. nomina e revoca dei consiglieri di sorveglianza;
2. determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto;
3. delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
4. delibera sulla distribuzione degli utili;
5. nomina il revisore.
6. In ambedue le ipotesi l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. I motivi della dilazione deve però essere segnalata nella relazione sulla gestione.

L'assemblea straordinaria.

Con riguardo invece alle materie di competenza dell'assemblea straordinaria l'art. 2365 prevede che la stessa delibera:

1. sulle modificazioni dello statuto;
2. sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
3. su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. Ma su tale punto occorre però coordinare tali regole con quelle di gestione e controllo che di seguito verranno introdotte.

In presenza di una precisa indicazione statutaria è ora infatti possibile che alcune tra le competenze riconosciute generalmente all'assemblea possano essere traslate a favore dell'organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione. Ci si riferisce alle deliberazioni concernenti:

1. la fusione nel caso di partecipazione totalitaria o pari almeno al 90%;



2. l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
3. l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
4. la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
5. gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
6. il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Anche il funzionamento dell'assemblea dei soci viene rivisto alla luce dell'esigenza di semplificare e rendere più leggera la disciplina in materia di svolgimento delle riunioni assembleari.

Convocazione. Saranno gli amministratori o il consiglio di gestione a dover convocare l'assemblea. Le formalità di convocazione divengono però più semplici. Si prevede infatti che l'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In linea generale è anche prevista la necessità della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma esistono una serie di alternative.

In primo luogo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere sempre sostituita con quella in un quotidiano indicato nello statuto almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Inoltre lo stesso statuto può decidere di derogare a tale forma di convocazione (pubblicazione) a patto che la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio. In tale ipotesi è possibile consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Gli organi deputati all'amministrazione della società sono inoltre tenuti alla convocazione dell'assemblea qualora una richiesta in tal senso sia avanzata da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale. Anche sul punto è possibile che lo statuto fissi una percentuale inferiore.

Assemblea totalitaria. Grosse novità sono previste anche in tema di assemblea totalitaria. La stessa rispetto al passato perde, in parte, la sua rigidità. È infatti previsto che l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza (e non più la totalità) dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tale ipotesi è ammesso che ognuno dei partecipanti possa opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Intervento in assemblea. Il nuovo testo dell'art. 2370 stabilisce che possono intervenire in assemblea "solo" gli azionisti in possesso del diritto di voto; viene in tal modo introdotto il principio per il quale il diritto d'intervento in assemblea sussiste solo in funzione dell'esercizio del diritto di voto. Ne consegue pertanto che i soci possessori di categorie di azioni che non attribuiscono il diritto di voto non hanno un autonomo diritto di intervenire in assemblea al fine di partecipare alla discussione.

La norma dispone inoltre che lo statuto può consentire:

- a. l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza, audioconferenza);
- b. l'espressione del voto per corrispondenza.



Il regolamento assembleare. Tra le competenze dell'assemblea ordinaria, si inserisce anche l'approvazione di un eventuale regolamento dei lavori assembleari; la norma è nuova e introduce uno strumento sconosciuto in precedenza. Il regolamento, opportuno per un ordinato svolgimento delle riunioni assembleari, potrà indicare le procedure da seguire al fine di consentire uno svolgimento funzionale delle assemblee, senza, peraltro, pregiudicare il diritto di ciascun socio di esprimere la propria opinione sugli argomenti in discussione.

La disciplina dei patti parasociali

La riforma del diritto societario introduce per la prima volta nel codice civile la disciplina dei patti parasociali.

La nuova norma non prende in considerazione qualsiasi tipologia di patto parasociale, ma limita la sua attenzione a determinate fattispecie (patti rilevanti) e precisamente a quei patti che, al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:

1. hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;
2. pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;
3. hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società.

Rispetto alle corrispondenti norme previste per le società quotate in materia di patti rilevanti, è opportuno osservare che il Tuf detta una disciplina che si applica, oltre che ai patti parasociali ora ritenuti rilevanti per le società non quotate, anche:

1. agli accordi finalizzati all'istituzione di obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto;
2. agli accordi che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 122 del Tuf stesso.

Sulla durata dei patti parasociali delle società non quotate sono previsti due casi:

1. il patto parasociale è contratto a tempo determinato; in tal caso, l'accordo non può durare oltre cinque anni (tre anni è invece la durata massima dei patti per le società quotate) e, qualora sia convenuta una durata maggiore, la durata si intende comunque limitata a cinque anni; ovviamente, i patti sono rinnovabili alla loro scadenza.
2. Il patto parasociale è contratto a tempo indeterminato; in tal caso ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di almeno sei mesi (analoga disciplina è dettata per i patti delle società quotate).

In tema di pubblicità dei patti parasociali, la riforma dedica massima attenzione alle società quotate in tema di trasparenza circa il contenuto dell'accordo e lo fa con una normativa che va ad accrescere le già puntuali disposizioni recate dal Tuf; sul fronte delle società non quotate, invece, nessuna prescrizione pubblicitaria grava i soci di un patto parasociale.

La scelta di prevedere un regime pubblicitario "solo" per i patti delle società che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio trova fonte nella precisa esigenza di tutelare il pubblico dei risparmiatori e gli azionisti di minoranza che il legislatore ritiene evidentemente sussistere nell'esclusivo caso delle società quotate.



Ora, la riforma societaria integra e completa la materia della pubblicità degli accordi delle società quotate, allo scopo di garantire una più compiuta trasparenza e conoscenza degli stessi. Le novità introdotte dalla riforma del diritto societario prevedono che i patti delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio devono essere:

- a. comunicati alla società
- b. dichiarati in apertura di ogni assemblea; la dichiarazione deve poi essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

Amministrazione e controllo delle spa

Qualora lo statuto non disponga diversamente, l'amministrazione ed il controllo delle società per azioni si fonderà sul modello classico basato su un consiglio di amministrazione controllato da un collegio sindacale e da un revisore esterno.

Organo amministrativo.

Il nuovo art. 2380 – bis dispone che “la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale”. Tale disposizione va a cambiare rispetto ad oggi il rapporto fra l'organo assembleare e l'organo amministrativo.

Attualmente, infatti, come previsto dal punto n.4, com.1, dell'art. 2364, all'assemblea può venire attribuita una specifica competenza amministrativa che le consente di deliberare in ordine ai singoli atti di gestione nonché, quando ciò sia espressamente previsto nell'atto costitutivo, nelle ipotesi in cui l'organo amministrativo devolva spontaneamente a essa ogni decisione su questi atti, sia per l'importanza che possono presentare, sia per i dissensi che, in ordine al loro compimento, potrebbero verificarsi tra gli amministratori, con la conseguenza, in tal caso, che tale decisione resta sottoposta alla disciplina delle deliberazioni assembleari.

Tale disposizione, però, non è più contemplata nelle norme in via di introduzione. Queste ultime, infatti, hanno abrogato quanto prescritto dal punto 4, com. 1, dell'attuale 2364, con la conseguenza che, in futuro, come si legge nel primo comma del nuovo art. 2380 –bis che la gestione (e le conseguenti responsabilità) graveranno in esclusiva sui membri del consiglio di amministrazione.

Le eventuali autorizzazioni richieste dallo statuto per il compimento degli atti degli amministratori (nuovo art. 2364, com. 1, punto 5), in altri termini, potranno limitare i poteri gestionali dell'organo amministrativo, ma non potranno consentire che gli atti compiuti a seguito di autorizzazione assembleare possano esulare l'organo gestorio da eventuali responsabilità qualora all'esecuzione di quell'atto la società abbia subito un danno patrimoniale.

Gli amministratori dovranno adempiere i doveri a essi imposti dalla legge e dallo statuto con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e non più quella del “bonus pater familias”.

In tema di responsabilità, infine, l'art. 2393 –bis stabilisce che l'azione sociale di responsabilità potrà essere esercitata, oltre che dall'assemblea, dai soci di minoranza con le seguenti percentuali: nelle società che non fanno ricorso al capitale di rischio da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 del capitale sociale; nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio su proposta di tanti soci che rappresentino almeno 1/20 del capitale sociale.

Collegio sindacale.



In merito all'organo di controllo tradizionale delle società italiane la prima grande novità attiene al ruolo dello stesso in quanto esso potrà assumere distinte funzioni a seconda che la società decida o meno di affiancare ai sindaci un revisore esterno: nel primo caso, nessun controllo di tipo contabile verrà richiesto al collegio sindacale, essendo questi evidentemente delegati al revisore esterno; nel secondo caso, invece, e cioè quando la società decida di omettere la nomina di un revisore esterno, anche i controlli sulla contabilità rimarranno delegati al collegio sindacale e verranno svolti dall'organo di controllo contemporaneamente a quelli di tipo gestionale. Da rilevare, tuttavia, che tale possibilità rimarrà solo nell'ambito delle società chiuse che non hanno l'obbligo di redigere il bilancio consolidato e dovrà essere espressamente prevista nell'ambito dello statuto sociale.

Cambierà rispetto a oggi anche la composizione del collegio, in quanto se esso non svolgerà funzioni di controllo sarà richiesto a un solo membro effettivo e a un supplente l'iscrizione nel registro dei revisori.

Gli altri sindaci se non revisori dovranno essere scelti fra docenti universitari di ruolo in materie economico giuridiche o fra soggetti iscritti in albi professionali, albi che saranno individuati attraverso un apposito decreto del ministero di grazia e giustizia.

Con le nuove norme sull'art. 2399 c.c., il legislatore interviene in materia "strutturale" sulle cause di ineleggibilità e decadenza dei sindaci. In particolare, in aggiunta alle disposizioni di cui agli attuali 2382 e 2399 c.c., non saranno più eleggibili e se attualmente risultassero eletti decadrebbero dalla carica:

1. gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da queste controllate, della società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
2. i soggetti che sono legati (oltre che alla società medesima) alle società da queste controllate o alle società che la controllano o da quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita o da altri rapporti natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Lo statuto potrà sempre prevedere ulteriori cause d'ineleggibilità e decadenza per i membri del collegio sindacale.

In merito alle riunioni, l'art. 2404 c.c. stabilisce che il collegio può riunirsi, se lo statuto lo consente, anche con mezzi telematici. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Fra i nuovi doveri del collegio sindacale spicca l'obbligo di partecipare non solo alle riunioni dell'assemblea e del cda, ma anche a quelle dei comitati esecutivi, laddove costituiti. Oltre alla vigilanza sulla legge e sullo statuto, ai sindaci verrà richiesto di verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare di vigilare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Controllo giudiziario.

Il nuovo comma 1 dell'art. 2409 c.c. dispone che "se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale, possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazioni".

Possiamo subito notare che la novità sicuramente più rilevante consta nel fatto che le irregolarità denunciabili siano solo quelle che possano concretamente arrecare danno alla società o alle società da essa controllate. Ciò genera l'esclusione pressoché totale, quindi, delle irregolarità contabili nei bilanci d'esercizio e nelle situazioni patrimoniali



redatte dagli amministratori in occasione di eventi straordinari, come per esempio il ripianamento di perdite, le quali evidentemente seppur spesso falsate ben difficilmente potranno recare danno alla società.

Il tribunale potrà anche non ordinare l'ispezione della società e sospendere il procedimento per un periodo determinato se l'assemblea sostituirà gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivino senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle.

Qualora la soluzione endosocietaria risulti insufficiente a eliminare le gravi irregolarità, il tribunale potrà disporre adeguati provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le opportune deliberazioni.

Nei casi più gravi il tribunale potrà provvedere a revocare sia i sindaci che gli amministratori, nominando un amministratore giudiziario e determinando per quest'ultimo i poteri e la durata.

Infine, così come avviene attualmente quando si ravvisano specifiche colpe degli organi amministrativi e di controllo, l'amministratore giudiziario può proporre contro questi l'azione di responsabilità.

Il modello dualistico e quello monistico

Le società per azioni di nuova costituzione, a partire dal 1/1/2004, potranno utilizzare dei sistemi di amministrazione e controllo diversi da quello classico della tradizione italiana, il quale prevede un consiglio di amministrazione controllato da un collegio sindacale e da un revisore esterno.

Per specifica disposizione statutaria sarà infatti possibile adottare per l'amministrazione ed il controllo della società due nuovi sistemi:

1. il sistema dualistico, basato su un consiglio di gestione controllato da un consiglio di sorveglianza;
2. il sistema monistico, basato su un consiglio di amministrazione che nomina al suo interno un comitato di controllo.

Il sistema dualistico è un sistema di amministrazione e controllo che prevede:

- a. un consiglio di gestione, che amministra la società sotto la propria responsabilità e che è costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due, nominato dal consiglio di sorveglianza;
- b. un consiglio di sorveglianza, che si compone di un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a tre (con la precisazione che almeno un componente effettivo deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili) e che ha come compiti, tra gli altri, quello di nominare e revocare i componenti del consiglio di gestione, approvare il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, promuovere l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione e riferire per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati. In questo caso, il controllo contabile sulla società per azioni è esercitato da un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il ministero della Giustizia e, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, da una società di revisione.

Il sistema monistico. Lo statuto può, però, anche prevedere che l'amministrazione e il controllo della società siano esercitati rispettivamente:



- a. dal consiglio di amministrazione che, nominato dall'assemblea, ha ovviamente compiti amministrativi e di organizzazione della società;
- b. dal comitato per il controllo sulla gestione, costituito all'interno del consiglio di amministrazione, composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e di requisiti di indipendenza (e cioè gli stessi requisiti di indipendenza che la legge prescrive per il collegio sindacale: ad esempio, l'assenza di rapporti di coniugio o di parentela con gli amministratori e l'insussistenza di rapporti di lavoro o comunque di rapporti continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita) e che non siano membri del comitato esecutivo e ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche, con l'avvertenza che almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

In questo caso, l'amministrazione della società è affidata al consiglio di amministrazione mentre il comitato di controllo ha gli stessi compiti che ha il collegio sindacale e cioè di vigilare "sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione". Qualora si adotti dunque il sistema monistico, il controllo contabile sulla società va esercitato da un revisore contabile iscritto nel registro istituito presso il ministero della Giustizia e, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, da una società di revisione.

Le obbligazioni

La disciplina di riforma delle spa incide notevolmente sulla disciplina delle emissioni di prestiti obbligazionari e sulla creazione di titoli diversi dalle azioni ordinarie.

Competenza all'emissione di obbligazioni. Cambia innanzitutto la previsione normativa circa l'individuazione dell'organo competente all'emissione del prestito, materia prima rigidamente riservata all'assemblea, salvo che lo statuto delegasse agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni, anche convertibili, fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data d'iscrizione della previsione statutaria predetta nel registro delle imprese.

Ora, questa facoltà di delega viene riproposta nella disciplina di riforma, ma viene altresì previsto che se la legge o lo statuto non dispongano diversamente, l'emissione di obbligazioni è determinata dagli amministratori: quindi, l'organo competente viene individuato non più nell'assemblea ma nel consiglio d'amministrazione, salvo che lo statuto annulli la previsione normativa e faccia ritornare in campo il collegio dei soci.

Limiti di valore all'emissione delle obbligazioni. La riforma supera nettamente la previgente previsione normativa secondo cui il valore nominale dell'emissione non poteva eccedere quello del capitale risultante dall'ultimo bilancio, in quanto viene ora disposto che l'emissione delle obbligazioni debba essere contenuta in una somma complessivamente non eccedente il doppio della somma di capitale sociale, riserva legale e riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Viene altresì esplicitamente previsto che i sindaci attestino il rispetto del suddetto limite, con ciò introducendosi una previsione normativa in linea con quanto veniva di fatto già svolto nella prassi, anche per una reiterata pretesa in tal senso dei tribunali omologanti.

È anche disposto che il nuovo limite di valore dell'emissione non debba essere applicato quando le obbligazioni siano sottoscritte da investimenti professionali, in quanto la natura professionale dell'investitore è di per sé tale da consentire un'attenta e ponderata valutazione del rischio di sottoscrizione.



Da questa considerazione discende poi la previsione secondo la quale, in caso di successiva circolazione di queste obbligazioni emesse a favore di investitori professionali, il professionista che ha sottoscritto risponde della solvenza della società emittente.

Diritti degli obbligazionisti. La nuova normativa consente che il diritto degli obbligazionisti (alla riscossione degli interessi e al rimborso del capitale) possa ricevere, nel regolamento di emissione delle obbligazioni, una certa attenuazione rispetto alla normativa previgente. In particolare, il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale e agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società; inoltre i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

Riduzione del capitale e incidenza delle obbligazioni. Le nuove disposizioni vanno a modificare anche la disciplina relativa alla riduzione del capitale, infatti alla previgente previsione secondo cui, se il capitale è ridotto per perdite, la riserva legale deve continuare a calcolarsi sulla base del capitale sociale esistente al tempo dell'emissione (fino a che l'ammontare del capitale e della riserva non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione) subentra la norma per la quale non possono distribuirsi utili fino a quando l'ammontare del capitale sociale e delle riserve non raggiunga l'ammontare delle obbligazioni in circolazione.

Rappresentante comune degli obbligazionisti. La normativa previgente viene ora integrata con la previsione che possono essere nominate rappresentanti comuni degli obbligazionisti le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie.

Il recesso del socio

Quanto al diritto di recesso, la disciplina di riforma del diritto societario amplia notevolmente i casi di recesso previsti dalla normativa previgente. Le modifiche introdotte, comportanti una sostanziale riscrittura della disciplina del recesso, colgono nel segno la previsione contenuta all'art. 4, comma 9, lettera d, della legge del 3 ottobre 2001 n. 366 ove si dà mandato al governo di "rivedere la disciplina del recesso, prevedendo che lo statuto possa introdurre ulteriori fattispecie di recesso a tutela del socio dissenziente, anche per il caso di proroga della durata della società e di individuare in proposito criteri di calcolo del valore di rimborso adeguati alla tutela del recedente, salvaguardando in ogni caso l'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali". Vediamo dunque qui di seguito i punti principali della nuova normativa.

I casi di recesso della normativa previgente. Il recesso è una fattispecie eccezionale: recedere significa infatti ottenere la liquidazione della propria partecipazione e quindi anche il rimborso del proprio conferimento, con ciò pertanto consumandosi un notevole attentato all'integrità del capitale sociale. Quindi, solo in casi tassativi (il cambiamento dell'oggetto o del tipo della società o il trasferimento della sede sociale all'estero) è stato possibile il recesso nel diritto previgente, con l'ulteriore avvertenza che era considerato nullo ogni patto che escludesse il diritto di recesso o ne rendesse più gravoso l'esercizio.

Con la riforma invece cambia radicalmente lo scenario: si ampliano i casi di recesso e il recesso diventa materia disponibile all'autonomia statutaria; aumentano le garanzie per chi recede e le procedure di liquidazione si fanno più certe.

Chi può recedere. Nella nuova norma si fa riferimento ai soci "che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni", mentre prima si diceva "i soci dissenzienti dalle deliberazioni" e quindi introducendo la precisazione che al recesso è legittimato sia chi abbia votato a sfavore di una data deliberazione, sia chi non vi abbia partecipato.

I casi di recesso dalla spa. I casi di recesso nella disciplina riformata della società per azioni sono i seguenti:



1. la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società. Viene quindi specificato che non tutti i cambiamenti dell'oggetto sociale legittimano il recesso, ma solo quelli che comportano un cambiamento significativo.
2. La trasformazione della società.
3. Il trasferimento della sede sociale all'estero.
4. La revoca dello stato di liquidazione; questa previsione è molto importante, perché elimina tutte le discussioni sollevatesi circa la legittimità dell'adozione di una deliberazione di revoca dello stato di liquidazione a maggioranza (un'opinione assai diffusa e praticata nelle aule giudiziarie deponendo per l'impossibilità della revoca dello stato di liquidazione se non all'unanimità). Pertanto, sarà quindi possibile revocare a maggioranza lo stato di liquidazione, ma concedendo appunto il diritto di recesso al socio recalcitrante, finora cautelato dalla necessità del suo consenso per l'adozione della delibera di revoca.
5. L'eliminazione, ad opera di una modifica statutaria, delle cause di recesso già sussistenti nello statuto oppure di quelle derivanti dalla legge, ma appunto derogabili, quali il recesso per proroga del termine di durata della società e il recesso per introduzione o rimozione di vincoli di circolazione dei titoli azionari.
6. La modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso.
7. Le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

A questi casi vanno poi aggiunti:

8. quelli eventualmente previsti nello statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2437, com. 4).
9. La proroga del termine di durata della società (salvo che lo statuto disponga diversamente: art. 2437, com. 2).
10. L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari (salvo che lo statuto disponga diversamente: art. 2437, com. 2).
11. Il diritto di recesso spettante ai soci di società con azioni non quotate in un mercato regolamentato costituita a tempo indeterminato (art. 2437, com. 3).
12. Il diritto di recesso dei soci di società quotata che non hanno concorso alla deliberazione che comporta l'esclusione della quotazione (art. 2437- *quinquies*).
13. I casi di recesso concessi al socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento (art. 2497-*quarter*).

I tempi del recesso. La nuova norma specifica meglio le modalità temporali da seguire in caso di recesso, e cioè la lettera raccomandata con cui si esercita il recesso deve essere spedita:

- a. entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima;
- b. entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione.



Valutazione della partecipazione. Il socio che recede ha dunque diritto alla liquidazione della propria partecipazione. Innanzitutto va detto che il valore delle azioni del recedente è computato tenuto conto della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni, facendo riferimento:

- a. al valore risultante da una situazione patrimoniale della società che tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società;
- b. all'eventuale valore di mercato delle azioni;
- c. ai diversi criteri di determinazione del valore di liquidazione che siano eventualmente specificati nello statuto della spa.

L'iter della liquidazione. La nuova norma dispone che la società deve innanzitutto offrire le azioni del recedente in opzione agli altri soci e, in mancanza di adesioni, deve offrirle a terzi che siano interessati. In caso di mancata collocazione presso soci o presso terzi, le azioni del recedente vengono rimborsate utilizzando le riserve disponibili; in assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.

Il bilancio

Nella riforma del diritto societario trovano spazio anche interventi modificativi della disciplina del bilancio con novità di forte rilievo:

1. Il bilancio sarà redatto solo secondo principi civilistici che tengano conto anche delle imposte differite o anticipate
2. I criteri fiscali difformi da quelli civilisticamente ritenuti corretti dovranno essere considerati solo in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Le attività e le passività in valuta dovranno essere iscritte in bilancio al tasso di cambio corrente alla data di chiusura dell'esercizio.
4. I beni ed i rapporti compresi nei patrimoni separati dovranno essere distintamente indicati nello stato patrimoniale del bilancio.
5. La nota integrativa risulterà più articolata di quella attuale.
6. Il bilancio abbreviato consentirà di raggruppare ulteriormente alcune voci dello stato patrimoniale. Le società potranno inoltre "condensare", per la prima volta, anche alcune voci del conto economico.

Analizziamo ora in dettaglio i principali cambiamenti in tema di bilancio, sopra citati.

In armonia a quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 366/2001, il nuovo bilancio di esercizio dovrà essere redatto esclusivamente sulla base di principi civilistici. In virtù di ciò il legislatore era chiamato da un lato ad eliminare le interferenze prodotte sul bilancio dalla legislazione fiscale sul reddito d'impresa e, dall'altro, a stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del principio di competenza, bisognava tener conto degli effetti della fiscalità differita. Al fine di perseguire tali obiettivi le nuove regole della riforma hanno provveduto:



1. all'abrogazione del comma 2 dell'art. 2426 c.c., attraverso il quale è attualmente consentito di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie (es. ammortamenti anticipati).

Ciò significa che dei criteri di valutazione fiscale non in linea con quelli civilistici si terrà conto unicamente nella redazione della dichiarazione dei redditi, mentre il bilancio di esercizio fornirà l'autentica capacità dell'impresa di produrre un risultato economico coerente con gli obiettivi aziendali, nonché il verosimile valore delle attività, delle passività e del patrimonio netto della società.

2. La contestuale introduzione delle seguenti modifiche:
 - a. nell'attivo circolante dello stato patrimoniale, sotto la macrocategoria dei "crediti", siano distintamente inserite le voci "crediti tributari" ed "imposte anticipate";
 - b. nei fondi per rischi ed oneri e precisamente nella voce "fondo per imposte" vengano inserite anche le "imposte differite";
 - c. nel punto 22 del conto economico (imposte sul reddito di esercizio) viene specificato che devono inserirsi sia le imposte correnti, che quelle differite e anticipate.

Radicalmente stravolto è poi il punto 14 della nota integrativa, laddove le nuove disposizioni prevedano venga inserito un apposito prospetto che dovrà contenere:

1. la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate;
2. l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzate in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti.

L'art. 2425 – bis prevede che i ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri relativi alle operazioni in valuta siano determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. Alla chiusura dell'esercizio è prevista una valutazione alla chiusura del periodo in base al cambio di detta data ed i relativi utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico.

Le immobilizzazioni in valuta dovranno essere invece iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole.

Oltre alle specificazioni inerenti all'iscrizione delle imposte anticipate e differite, l'art. 2427 c.c. recante il "Contenuto della nota integrativa" stabilisce che quest'ultima dovrà fornire nel dettaglio anche:

1. la specificazione delle voci che costituiscono il patrimonio netto;
2. il numero e le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi dalla società;
3. le indicazioni richieste in relazione ai patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Infine l'art.2421 del codice civile sui libri sociali obbligatori viene ripetuto in maniera pressoché identica alla stesura attuale. Va segnalato che al com. 1 è aggiunto il n.8: "il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art.2447 – *sexies*". Nel libro vanno indicate le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi e di quelli estinti, il loro ammontare, le generalità dei titolari degli strumenti nominativi, nonché i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi.



Per gli altri libri si realizza solo un adattamento in seguito alla previsione dei nuovi organi di amministrazione o di controllo, che sono stati istituiti; e in dettaglio:

- a. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, ovvero del consiglio di gestione;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione

Per le caratteristiche qui riassunte, l'articolo non vuole essere un'informativa esaustiva, bensì un supporto di facile consultazione nella quotidiana gestione amministrativa ed uno stimolo agli approfondimenti. Sicuri di avervi dato sufficienti informazioni sull'argomento Vi invitiamo a contattarci per eventuali chiarimenti in merito.